



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 23 del 23/01/2024 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 22 del 22 Dicembre 2023

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere.

Situazione al 31 dicembre 2022.

Il giorno Ventidue del mese di Dicembre 2023, alle ore 13,14 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
3	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
4	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
5	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
6	Rosaria Benedetta	MURRO	Consigliere	SI	
7	Maria Giovanna	DI GIORGIO	Consigliere		SI
8	Annakatia	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
9	Luigi	RISI	Consigliere	SI	
10	Antonio	CARDILLO	Consigliere		SI
11	Bruno	EVANGELISTA	Consigliere	SI	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, commi 2 e 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2022.

Il consigliere comunale Maria Giovanna Di Giorgio con nota trasmessa a mezzo mail del 22/12/2023, depositata in atti, ha comunicato la giustificata della propria assenza alla odierna seduta di Consiglio comunale.

In apertura di seduta il Sindaco: *C'è un'interrogazione da parte della minoranza, relativa al discorso campana, Luigi vuoi esporre tu?*

Il consigliere: *Risi più che esporre sarebbe il caso di dare qualche risposta, i presenti conoscono bene l'argomento.*

Il Sindaco: *Innanzitutto volevo ringraziare a nome di tutta l'Amministrazione e di tutti i cittadini l'Arcolaio che ci ha dato questa bellissima campana che abbiamo piazzato dove sapete e la polemica è proprio quella. Per quanto riguarda la motivazione per cui la campana è stata messa lì, non c'è molto da dire, vi dico esattamente come è andata, poi le valutazioni i cittadini sono liberi di farle, voi le avete fatte nella maniera che vi è consona, in modo polemico, per l'opposizione è corretto che si faccia così, al vostro posto avrei usato la stessa tipologia non per quel tipo di oggetto del discutere, ma siete liberi di fare come volete. L'idea originaria era quella di mettere la campana dove sta la piazzetta dei caduti, così la sera di Natale i bambini avrebbero potuto farsi un selfie, volevamo fare il premio per il selfie più bello, ma non è stato possibile perché i lavori della chiesa si sono protratti, dovevamo scegliere un posto. Inoltre la ditta che doveva montare le luminarie per due volte è venuta e per due volte è dovuta andare via per il maltempo, siamo arrivati al giorno dell'8 dicembre che si doveva montare la campana. Ho deciso di metterla lì per fare in modo che fosse visibile lungo tutto il paese, perché altrimenti dovunque si metteva non era visibile, da una parte c'è la campana dall'altra l'albero. Abbiamo ritenuto che non vi fosse nessun messaggio contrario alla disabilità perché annullare un posto, visto che questa Amministrazione ha aggiunto anche altri posti per disabili su questo territorio, mi sembrava francamente una cosa accettabile. Questo è stato il motivo. Poi se qualcuno dice che questa Amministrazione si muove contro i principi di rispetto della disabilità ovviamente vi siete assolutamente sbagliati.*

Il Consigliere Risi: *posso porre qualche domanda visto che come dici le parole che abbiamo usato sono orribili? Io credo che di orribile c'è solo una cosa, una campana posta sul parcheggio per portatori di handicap, quella è l'unica cosa orribile che c'è. La domanda è non c'erano altri posti per apporre quella campana oltre la piazzetta dove si stanno svolgendo i lavori? Era necessario una ordinanza del Sindaco? Le ordinanze del Sindaco e lei lo sa, si fanno quando ci sono motivi di sicurezza, situazioni contingibili, bisogna salvaguardare l'incolumità e nell'interesse della comunità Lei fa un'ordinanza per dichiarare la sospensione temporanea di un parcheggio ai disabili. Una cosa del genere, ho fatto una ricerca, non esiste nessun caso nel territorio nazionale che un Sindaco faccia un'ordinanza per giustificare, la campana natalizia che è bella, l'occupazione di un posto dei disabili. Tenga conto di un'altra cosa, lei lo sa a Pignataro quante persone hanno il tesserino blu, cioè coloro che hanno riconosciuta una disabilità e hanno diritto ad una serie di agevolazione, compreso il parcheggio per portatori di handicap. Erano 230, se togliamo i deceduti siamo arrivati a 180 - 190, un numero*

abbastanza rilevante. La cosa sta in questi termini Sindaco, io non lo so lei cosa deve coprire, la ditta? Qualcuno ha sbagliato?

Il Sindaco: io non ho sbagliato, ho deciso e ritengo di non aver sbagliato.

Il Consigliere Risi: questo lo avevamo capito. C'erano altre soluzioni, bastava poco, veramente poco. Io non lo so quale è stato il suo principio ispiratore per allocare quella campana natalizia ad un posto per portatori di handicap. Se questi sono i principi ispiratori, non ci venga a dire, che lei è uno molto accorto alla questione del disagio sociale e ai portatori di handicap. Si assuma la sua responsabilità. Questa comunità non ci ha fatto una bella figura. La comunità rispetto ad una cosa del genere non ci ha fatto una bella figura e tenga conto che questa non è una polemica, lo ha detto lei prima, se si fosse trovato al nostro posto avrebbe fatto lo stesso. Un sindaco che dice questo ancora fa in tempo a dire scusate c'è stato un errore. Non ci vuole molto a spostarla e ridare il posto ai disabili. Poi lei dice che questa Amministrazione ha fatto tanto per i portatori di handicap, lo sa quanti posti ci sono attualmente? Ci sono alcune aree di Pignataro dove ci sono i servizi che sono sprovviste. La nostra è una polemica a tutela dei portatori di handicap. Per quanto ci riguarda il suo è un abuso di potere in quanto non si emettono ordinanze per occupare il posto per riservato ai portatori di handicap, così come recita l'art. 50 T.U. 267/2000, che solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, si emettono ordinanze con interventi volti a superare anche grave incuria o degrado del territorio dell'ambiente o del patrimonio. L'art. 54 T.U. 267/2000 il Sindaco quale ufficiale di governo adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. L'ordinanza non è stata inviata a S.E il Prefetto, in genere si fa. Pertanto riteniamo che quella ordinanza è solo un abuso di potere e invitiamo il Consiglio comunale ad esprimersi, invitando il Sindaco, perché i tempi ancora ci sono, a rimediare all'errore commesso e a ridare il posto ai portatori di handicap.

Il Sindaco: io ritengo di non aver commesso nessun errore, non c'è nessun abuso.

Il Consigliere Risi: se tu dici a noi che abbiamo fatto una cosa orribile. La cosa orribile l'hai fatta tu, non noi.

Il Sindaco: non mi sembra il caso di continuare ora.

Il Consigliere Risi: tu dici che il nostro comportamento è stato orribile. Orribile di cosa?

Il Sindaco: fra qualche anno ti ricorderò del filmato che avete messo lì. Vai a rivederlo.

Il Consigliere Risi: Sei tu che non ragioni e fai delle cose orribili. Quella questione ha avuto un risalto non solo a livello locale, ma anche provinciale e regionale, questa è la figura che ha fatto la comunità pignatarese. Segretario siccome i consiglieri di minoranza ritengono, come da dichiarazione fatta, che l'ordinanza del Sindaco è un abuso di potere questo verbale lo deve mandare alla Procura della Repubblica.

Il Sindaco: passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Si rinnova la partecipazione in Saf.

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;
- **VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- **CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto T.U.S.P.:

- le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, c.1);

- le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata;

- le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di effettuare *“annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*, entro il 31 dicembre di ciascun anno (art. 20);

- devono essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (soglia così rideterminata ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

-le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- **VALUTATE** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi della Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A., unica società partecipata dall'Ente, e tenuto conto:

a) del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla società partecipata;

b) della delibera di Consiglio Comunale n. **18** del **29/12/2022** con la quale è stata effettuata l'ultima ricognizione annuale delle società partecipate del Comune;

- **VISTO:**

- le allegate schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni del comune, per la revisione periodica delle partecipazioni e per il censimento dei rappresentanti dell'amministrazione presso organi di governo, società e enti partecipati, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- l'allegata relazione tecnica a supporto della revisione ordinaria delle partecipazioni, redatta dal Responsabile del settore economico-finanziario;

- **DATO ATTO** che sussistono le motivazioni ed i presupposti per non alienare e mantenere senza interventi la partecipazione detenuta con la Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A.;

- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. **34** del **15/12/2023** (prot. n. **9374** del **18/12/2023**), ai sensi dell'art. 239, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto la lettera A);

- **VISTI:**

- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;

- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

- il vigente Statuto Comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti nr. 9 - astenuti nr. 0 - votanti nr. 9.

Con nr. 9 voti favorevoli e nr. 0 contrari, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di ritenere che le motivazioni in premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31 dicembre 2022**, accertandole come da allegate schede di rilevazione per il censimento delle partecipazioni del comune, per la revisione periodica delle partecipazioni e per il censimento dei rappresentanti dell'amministrazione presso organi di governo, società e enti partecipati, che formano parte integrante e sostanziale del presente deliberazione;

3) Di dare atto che sussistono le motivazioni ed i presupposti per non alienare e mantenere senza interventi la partecipazione detenuta con la Società Ambiente Frosinone – SAF S.p.A.;

4) Di trasmettere la presente deliberazione:

- a. alla suddetta società partecipata dal Comune;
- b. al MEF – Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>;
- c. alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'art. 21 del Decreto correttivo D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017 (pec: lazio.controllo@cor-teconticert.it).

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 9 - astenuti nr. 0 - votanti nr. 9.

Con nr. 9 voti favorevoli e nr. 0 contrari, resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii., sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/12/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/12/2023.

Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria)
F.to: Dott. Benedetto Murro

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, preso atto dell'attestazione favorevole del Responsabile del Servizio finanziario, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Lì, 18/12/2023.

Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **23/01/2024**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 23/01/2024.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Benedetto Murro

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, 23/01/2024.



Il Responsabile del Servizio
Dott. Benedetto Murro

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE



REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI
DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA AL 31.12.2022

(art. 24 D.Lgs. 175 del 2016)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

a supporto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto "REVISIONE ORDINARIA AL 31.12.2022 DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA (FR) AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016".

1 Il quadro normativo.

1.1 – Finalità della ricognizione.

Il Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

Tale revisione straordinaria si affianca alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, prevista annualmente dall'art. 20.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge.

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non

strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2, dell'art. 4, del TUSP in quanto non di interesse per il Comune in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale.

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermata nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali.

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 04.07.2006.

L'ambito nel quale gli enti locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni e servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipati, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipati o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse.

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi. Si tratta delle società aventi ad oggetto sociale esclusivo:

- La progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b)
- La realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c)
- Servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e)
- La valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità.

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b)
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c)
- società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d)
- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2 – Analisi delle singole partecipazioni.

Esaurita la premessa sul quadro normativo, si rende necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Al 31/12/2022 l'unica partecipazione detenuta dal Comune rimane quella della SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA (SAF S.p.A.), non avendo l'ente nel corso dell'esercizio posto in essere acquisti o alienazioni di azioni o quote di società.

2.1 – Analisi della SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE SPA (SAF S.p.A.) - Dati identificativi:

- Codice fiscale: 90000420605 - P.IVA: 01549380606
- Numero Rea: FROSINONE 145096
- Capitale sociale: euro 965.520
- Forma giuridica: Società per Azioni
- Settore di attività prevalente (ATECO): 382109
- Oggetto dell'attività: gestione impianto di trattamento dei r.s.u. e r.s.a.u.
- Tipo e misura della partecipazione: diretta al 1,09%
- Numero dipendenti medi anno 2022: 101
- Numero amministratori: 3

La Società Ambiente Frosinone S.p.A. è composta dai Comuni della provincia di Frosinone e l'Amministrazione Provinciale, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione residente. Il suo scopo è ricevere i rifiuti prodotti dai Comuni, provvederne allo smaltimento ed al recupero. Attraverso la sua attività la Saf ha evitato ogni emergenza legata alla gestione del ciclo dei rifiuti in provincia di Frosinone, supportando con i propri servizi anche altre province del Lazio. Con i ricavi vengono realizzati investimenti tecnologici per disporre di nuovi impianti, più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione. Tali attività integrano quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016.

L'analisi degli ultimi bilanci della S.A.F. S.p.A. evidenzia i seguenti risultati d'esercizio:

	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	338.473	85.276	-651.246	-372.437	1.215.723

	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.800.235	25.114.565	22.161.838
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.791.000	3.834.655	3.537.877
di cui Contributi in conto esercizio	196.380	153.658	762.126

Analisi della Gestione - Esercizio 2022

- Il **patrimonio netto** è pari a euro 4.563.322 ed è costituito da:
 - o capitale sociale euro 965.520, composto da n. 120.690 azioni ordinarie di euro 8,00 cad.;
 - o riserva legale euro 28.402;
 - o riserva straordinaria da utili esercizi precedenti euro 2.614.627;
 - o riserva indisponibile ex lege 126/2020 euro 616.304;
 - o utile dell'esercizio 2022 euro 338.473.

Dalla relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c. allegata al bilancio di esercizio 2022 si rileva che:


- La **struttura del capitale** investito evidenzia una parte significativa composta da attivo circolante, dato che i valori immediatamente liquidi (cassa e banche) ammontano a euro 3.331.891, mentre le rimanenze di merci e di prodotti finiti sono valutate in euro 1.241.982. A ciò si deve aggiungere la presenza di crediti nei confronti della clientela per un totale di euro 28.741.246: la maggior parte di tale somma è considerata esigibile nell'arco di un esercizio.
- Dal lato delle **fonti di finanziamento** si può evidenziare che il bilancio presenta un importo delle passività a breve termine pari a euro 36.627.277, rappresentate principalmente da esposizione nei confronti dei fornitori per euro 11.707.461 e delle banche per euro 4.967.429.
- Il **capitale circolante netto**, dato dalla differenza tra l'attivo circolante e il passivo a breve, risulta pari a euro 119.331 ed evidenzia un equilibrio tra impieghi a breve termine e debiti a breve termine. Escludendo dall'attivo circolante le rimanenze finali e le immobilizzazioni destinate alla vendita si ottiene un valore pari a euro -1.122.651. Se confrontiamo tale valore con il passivo a breve notiamo la buona struttura patrimoniale della società. Infatti gli impegni a breve termine sono interamente coperti da denaro in cassa e da crediti a breve termine verso i clienti. A garanzia di tale solvibilità viene in aiuto la bassissima percentuale di insolvenze e di ritardi nell'incasso dei crediti nei confronti dei clienti che si è storicamente manifestata nella nostra società.
- La **situazione economica** presenta un fatturato complessivo di euro 26.800.235 evidenziando rispetto al precedente esercizio una variazione ricavi di euro 1.685.670.
- Nel corso dell'esercizio la società ha effettuato **investimenti** per complessivi euro 3.727.184.
- Il Bilancio d'esercizio relativo all'anno 2022 si chiude con un **risultato netto** che, detratte le imposte IRES ed IRAP a carico dell'esercizio, ammonta a euro 338.473. L'utile dell'esercizio 2022, ammontante come già specificato a euro 338.473, viene destinato alla diminuzione dell'incidenza degli oneri finanziari a carico della società.
- L'**evoluzione della gestione** fa ritenere che l'esercizio in corso possa confermare il trend evolutivo dei ricavi che ha caratterizzato gli ultimi esercizi.

Conclusioni: per quanto sopra esposto ed esaminato si ritiene che la ricognizione annuale al 31/12/2022 della partecipata Società Ambiente Frosinone S.p.A., effettuata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, possa concludersi con **Il mantenimento senza interventi** confermando l'ultima ricognizione approvata con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/12/2022 di pari oggetto.

Pignataro Interamna, 14/12/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Benedetto Murro





COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.e.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 34 del 15/12/2023

Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 100 del 16/06/2017.

Ricognizione partecipazioni possedute ed individuazione delle partecipazioni da mantenere. Situazione al 31 dicembre 2022.

- **Premesso che:** ai sensi del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, della legge 07/08/2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 (cosiddetto "Decreto correttivo"); e che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

-l'Ente Pubblico locale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, e precisamente:

a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- **TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.,
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto corretto n. 100 del 16/06/2017, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- **CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **VISTO** l'esito della ricognizione, effettuata alla data odierna (15/12/2023), dalla quale risulta la seguente partecipazione: **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- **VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/12/2022
- **VERIFICATO** che, in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per mantenere la partecipazione alla: **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.**, per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in quanto quest'ultima è necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente, poiché la stessa società svolge un'attività di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016. La **SAF Società Ambiente Frosinone S.p.A.** è composta dai Comuni della Provincia di Frosinone oltre alla Provincia di Frosinone, ciascuno in quote uguali a prescindere dalla popolazione. Il suo scopo non è quello di fare speculazione economica, ma ricevere rifiuti prodotti dai Comuni, recuperare le materie prime (carta, plastica, metalli, ecc.) e lavorare ciò che rimane, trasformandolo in combustibile dal quale ricavare energia. Attraverso la sua attività la SAF S.p.A. ha evitato ogni emergenza legata alla presenza dei rifiuti in provincia di Frosinone e impedito che ciò accadesse in altre località del Lazio. Con il fatturato della SAF S.p.A. vengono realizzati investimenti tecnologici per avere impianti sempre più moderni e sicuri per l'ambiente e creare occupazione economica. Tali attività, come detto, integrano quelle espressamente indicate dall'art. 4, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016.
- **DATO ATTO**, ancora una volta che il termine del 30 settembre non risulta essere perentorio e che, inoltre, non risulta nemmeno chiaro se i piccoli Comuni siano tenuti alla ricognizione;
- **VISTE**: la nota della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, prot. DT 15445 del 07/06/2018, con la quale si invitavano i Comuni a trasmettere i piani di razionalizzazione in questione; la successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VII – Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, prot. 2337 del 04/03/2021, con la quale informa della data di apertura e chiusura del portale per l'inserimento delle comunicazioni da parte dei Comuni relative alle revisioni in questione;
- **VISTI**:
 - il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 42;
 - il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011;

- i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
L'organo di revisione del comune di Pignataro Interamna

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione della proposta relativa "Revisione partecipazioni societarie possedute 2022"

Pignataro Interamna, 15/12/2023.

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott. Giuseppe Russo

